

DECRETO 4 agosto 2011 , n. 155

Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. (11G0198)

Vigente al : 20-3-2026

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante «Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

Visto in particolare l'articolo 10, comma 3, della legge n. 580 del 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 23 del 2010, relativo alla composizione dei consigli camerali, che stabilisce che con un decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenuto

conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore nonché dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore;

Visti l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 25 maggio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 2011;

Vista la nota del 29 luglio 2011, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) «Ministero» indica il Ministero dello sviluppo economico;
- b) «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
- d) «parametri» indica il numero delle imprese, l'indice di occupazione, il valore aggiunto di ogni settore e il diritto annuale versato dalle imprese di ogni settore ad ogni singola camera di commercio;
- e) «numero delle imprese» indica il numero complessivo delle imprese, delle unità locali e delle sedi secondarie operanti nelle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio e iscritte o annotate nel

registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative;

f) «addetti» indica le persone occupate nelle sedi delle imprese, nelle sedi secondarie e nelle unità locali, con una posizione di lavoro indipendente o dipendente;

g) «indice di occupazione» indica il rapporto tra il numero degli addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un settore e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese di tutti i settori;

h) «valore aggiunto» indica l'incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l'impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori;

i) «diritto annuale versato» indica l'ammontare del diritto annuale di competenza dell'anno riscosso da ciascuna camera di commercio, per ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le unità locali, appartenente a ciascun settore economico di cui alla legge o allo statuto camerale;

l) «ISIC» International Standard Industries Classification - indica la classificazione delle attività economiche stabilita a livello delle Nazioni unite;

m) «NACE» Nomenclatura attività Comunità europee - indica la classificazione delle attività economiche stabilita a livello di Unione europea;

n) «ATECO» - indica la classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT per l'Italia.

Art. 2

Individuazione dei settori

1. I settori economici dell'agricoltura, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, e del turismo, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, sono individuati sulla base della classificazione ufficiale delle attività economiche definite a livello internazionale da ISIC e da NACE e a livello italiano da ATECO, secondo il prospetto di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente regolamento.

- 2.** Il settore dell'artigianato è individuato sulla base delle imprese come definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge.
- 3.** Gli altri settori di rilevante interesse per l'economia provinciale, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, sono individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione ATECO non esplicitamente richiamati dal comma 1 del presente articolo e puntualmente indicati nell'allegato A, limitatamente alle attività svolte da imprese, nonché gli altri settori, comparti e aggregati di imprese quando ricoprono un rilevante interesse nell'economia della circoscrizione provinciale, tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5. In ogni caso le imprese dei settori non esplicitamente richiamati dal comma 1 del presente articolo sono rappresentate nel consiglio camerale da un unico soggetto anche se il relativo settore non sia compreso nell'ambito di quelli specifici individuati ai sensi del presente comma.

Art. 3

Fonti

- 1.** I dati relativi al numero delle imprese di ciascuna circoscrizione territoriale, per i settori individuati ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2, sono elaborati dalle camere di commercio utilizzando il registro delle imprese e il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 8 della legge.
- 2.** Il dato relativo all'indice di occupazione è determinato sulla base del numero degli addetti fornito dall'Istituto nazionale di statistica.
- 3.** Il dato relativo al valore aggiunto provinciale è determinato sulla base delle stime effettuate dall'Istituto Guglielmo Tagliacarne.
- 4.** Il dato del diritto annuale riscosso è determinato, da ciascuna camera di commercio, in base alle proprie scritture contabili risultanti alla data del 31 dicembre di ogni anno.

5. I dati di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono elaborati con l'assistenza dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e comunicati, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero, il quale, previa verifica della loro completezza e coerenza complessiva, sentiti in Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'Istituto nazionale di statistica e l'Unioncamere, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, alla loro pubblicazione, anche in forma sintetica, sul proprio sito internet istituzionale.

Art. 4

Procedure di calcolo per la ripartizione

1. Al fine di evitare duplicazioni:

- a) le imprese artigiane e le società cooperative dei settori dell'agricoltura, industria e commercio nonché degli altri settori diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri del settore artigiano e della rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa;
- b) le imprese artigiane e le società cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri dei rispettivi settori;
- c) nel caso in cui i consigli camerali istituiscono specifici settori di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 5, comma 3, le imprese artigiane e le società cooperative appartenenti a tali settori vengono scorporate dall'artigianato e dalla cooperazione e utilizzate per la partecipazione all'assegnazione del seggio del settore di rilevanza particolare.

2. Il numero delle imprese, il valore aggiunto e l'ammontare del diritto annuale riscosso sono calcolati in percentuale assumendo come base rispettivamente il numero complessivo delle imprese, il valore aggiunto complessivo prodotto e l'ammontare del diritto annuale versato dalle imprese nella circoscrizione provinciale.

3. Ai fini della ripartizione dei seggi tra i settori è calcolata per ciascuno dei settori individuati la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri.

4. Il quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere è calcolato in base al numero dei consiglieri determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge, ferma restando, in ogni caso, la partecipazione dei componenti di cui all'articolo 10, comma 6, della legge.

Art. 5

Ripartizione dei consiglieri

1. Ai fini della determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuno settore, le camere di commercio rapportano per ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri di cui all'articolo 4, comma 3, al quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere.

Esse possono discostarsi per un valore pari a un consigliere in più o in meno, rispetto al numero dei consiglieri risultante da tale calcolo, in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 3.

2. Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, le camere di commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono inoltre stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi.

3. Le camere di commercio possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei

singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali.

4. Qualora, sulla base del calcolo effettuato, il numero complessivo dei consiglieri dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, sia inferiore alla metà dei componenti il consiglio, il numero dei consiglieri necessario per raggiungere detta percentuale, da arrotondare all'unità superiore, è portato in detrazione al numero complessivo dei consiglieri, da ripartire tra gli altri settori di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, ferma restando, in ogni caso, la partecipazione dei componenti di cui all'articolo 10, comma 6, della legge.

Art. 6

Piccole imprese

1. La rappresentanza spettante alle piccole imprese, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della legge, è computata all'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

Art. 7

Norme transitorie e finali

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, le disposizioni del presente regolamento si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del regolamento stesso e, ai fini delle procedure di rinnovo dei consigli camerali, limitatamente a quelle avviate successivamente a tale termine, con conseguente abrogazione da tale data del decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995.

2. Le camere di commercio interessate all'avvio delle procedure di rinnovo dei consigli nel periodo compreso tra la data di prima applicazione del presente regolamento di cui al comma 1 e il termine previsto per la prima pubblicazione generale dei dati di cui all'articolo 3, comma 5, trasmettono in tempo utile al Ministero i dati di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, ai fini della loro specifica pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: Romani

Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,

registro n. 7, foglio n. 111

Allegato A
(articolo 2, comma 1)

===== =====		
Agricoltura	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	
===== =====		
	B Estrazione dei minerali da cave e	
	miniere	

	C Attività manifatturiere	

	D Fornitura di energia elettrica, gas,	
Industria	vapore e aria condizionata	

	E Fornitura di acqua: reti fognarie,	
	attività di gestione dei rifiuti e	
	risanamento	

	F Costruzioni	
=====	=====	
Commercio	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio:	
	riparazione di autoveicoli e motocicli	
=====	=====	
Turismo	I Attività di servizi di alloggio e	
	di ristorazione	
=====	=====	
Trasporti e	H Trasporto e magazzinaggio	
Spedizioni		
=====	=====	
	K64 attività di servizi finanziari	
	(escluse le assicurazioni sociali	
	obbligatorie)	
Credito	-----	
	K661 Attività ausiliarie dei servizi	
	finanziari	
=====	=====	
	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e	
	fondi pensione (escluse le	
	assicurazioni sociali obbligatorie)	
Assicurazioni	-----	
	K662 Attività ausiliarie delle assicurazioni	
	e dei fondi pensione	

		K663 Attività di gestione dei fondi	
=====			
		J Servizi di informazione e comunicazione	
		L Attività immobiliari	
Servizi alle			
imprese		M Attività professionali, scientifiche e	
		tecniche	
		N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di	
		supporto alle imprese	
=====			
		P Istruzione	
		Q Sanità e assistenza sociale	
		R Attività sportive, di intrattenimento	
		e di divertimento	
Altri settori			
		S Altre attività di servizi	
		T Attività di famiglie e convivenze come	
		datori di lavoro per personale	
		domestico; produzione di beni e servizi	
		indifferenziati per uso proprio da parte	
		di famiglie e convivenze	
=====			